

r) all'articolo 132, aggiungere, infine, i seguenti commi:

5-bis. I risparmiatori che hanno tempestivamente presentato, ai sensi dell'articolo 50 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, domanda di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori istituito dall'articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che sia stata respinta in tutto o in parte per ragioni di incompletezza documentale o procedimentale, possono ripresentare alla Commissione tecnica di cui al comma 5-ter, domanda di indennizzo, sulla base dei requisiti e procedure previsti dall'articolo 1, commi 493 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché dal relativo decreto ministeriale di attuazione del 10 maggio 2019 e successive modificazioni. Per il riconoscimento degli indennizzi di cui al presente comma e per gli oneri di cui al comma 5-quinquies è autorizzata la spesa massima di 80 milioni di euro per l'anno 2026 da erogare nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è nominata la Commissione tecnica, composta da tre componenti, e sono determinati gli emolumenti, nella misura massima complessiva di 120.000 euro per l'anno 2026, da attribuire ai medesimi, non superiori alle misure stabilite dal decreto ministeriale del 4 luglio 2019. Dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del predetto decreto ministeriale decorre il termine di centoventi giorni per la presentazione delle domande di cui al comma 5-bis. A tal fine è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2026.

5-quater. Il termine per la conclusione del procedimento è di centottanta giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al comma 5-ter. Il termine del procedimento è sospeso, per un massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, dati e documenti necessari al completamento dell'istruttoria, e comunque per motivate esigenze istruttorie. La Commissione di cui al comma 5-ter è competente anche con riferimento a ogni procedura di esame delle istanze di indennizzo pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ivi incluse quelle oggetto di una pronuncia giurisdizionale.

5-quinquies. Per l'attuazione dei commi da 5-bis a 5-quater, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 per le attività di Consap s.p.a.